

ISSN 1971-9892

**A mo' di *post scriptum*: dialogando con
Massimo Siclari in tema di revoca della grazia**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ANTONIO RUGGERI

7 maggio 2026

ANTONIO RUGGERI

A mo' di *post scriptum*: dialogando con Massimo Siclari in tema di revoca della grazia

TITLE *By way of a postscript: in conversation with Massimo Siclari on the subject of the revocation of a pardon.*

ABSTRACT Il contributo esamina il problema della revoca del decreto di grazia alla luce delle recenti riflessioni di Massimo Siclari. In particolare, si interroga sulla natura dei vizi che possono colpire l'atto presidenziale, discutendo la distinzione tra nullità radicale e mera annullabilità e le relative conseguenze sul potere di revoca. L'analisi si sofferma inoltre sulla possibile esistenza di una lacuna costituzionale derivante dalla mancata previsione espressa della revoca della grazia.

The article examines the issue of the revocation of presidential pardon decrees in light of recent reflections by Massimo Siclari. It focuses on the distinction between radical nullity and mere voidability of the presidential act and on the consequences of such defects for the power of revocation. The analysis also addresses the possible existence of a constitutional gap arising from the absence of an explicit provision on the revocation of pardons.

KEYWORDS Grazia presidenziale; revoca; nullità e annullabilità; lacuna costituzionale.

Presidential pardon; revocation; nullity and voidability; constitutional gap.

AUTHOR Professore emerito di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Messina.



[Alcuni rilievi sulla revoca del decreto di grazia](#) svolti, con questo titolo, da M. Siclari in uno scritto da ultimo apparso su [Consulta on line \(2026/II](#), 6 maggio 2026, 433 ss.) inducono ad un supplemento di riflessione su una spinosa questione venuta prepotentemente alla ribalta, una riflessione idonea a portarsi oltre il caso cui si riferisce per investire taluni schemi di ordine teorico riguardanti l'atto presidenziale qui specificamente rilevante.

Si tratta, in breve, di stabilire quale sia la condizione di un decreto di grazia poggiante in tesi su presupposti erronei. S. non esita a qualificarlo come nullo-inesistente (434); ed è chiaro – perlomeno così ai miei occhi appare – che, per questa qualifica, il Presidente della Repubblica non dovrebbe far nulla, giusta la tesi secondo cui *quod nullum est nullum producit effectum*. Dunque, neppure sarebbe il caso di discorrere di una possibile revoca che, quand'anche dovesse aversi, non determinerebbe la privazione di un effetto giuridico che... *non si sarebbe mai prodotto*. Tutt'al più, il Quirinale potrebbe, giudicandolo opportuno, emettere un comunicato segnalando come, *dal punto di vista del Presidente*, l'atto sarebbe da considerare radicalmente viziato in forza di comportamenti, attuosi ovvero omissivi, di altri operatori, fermo tuttavia restando che la qualifica datagli dal suo autore, oltre ad alimentare tensioni con altri operatori (a partire dal Ministro della giustizia), potrebbe comunque essere contestata, magari – e perché no? – dalla stessa interessata che agisca in giudizio per far valere le proprie ragioni.

A stare a quest'ordine di idee, dunque, il venir meno degli effetti conseguenti alla concessione della grazia non si avrebbe per ragioni di mera opportunità, ovvero sia a seguito di un ripensamento da parte del Presidente, discendendo piuttosto linearmente e doverosamente dalla (supposta) inesistenza giuridica dell'atto.

È interessante notare come la riflessione di S. si muova nell'ordine di idee secondo cui il decreto di grazia o è valido oppure – come si diceva – è radicalmente nullo. *Tertium non datur* e, forse, non *potrebbe* darsi: non sarebbe, cioè, immaginabile una invalidità *in senso debole* – per adoperare una qualifica cara a R. Guastini – quale causa di mera annullabilità dell'atto.

Se posso esser franco, questa ai miei occhi appare una vera stranezza, faticando per vero a comprendere (o – diciamo pure – non comprendendo affatto) cosa mai osti a che anche per quest'atto del Presidente, così come per gli altri atti (suoi o di altri), non possa valere la regola generale che distingue l'invalidità *in senso debole* suddetta da quella *in senso forte*, quale causa di radicale nullità-inesistenza. Ed è chiaro che, laddove la prima si reputi inimmaginabile, risulterebbe avvalorata la tesi secondo cui di "revoca" in senso proprio non sarebbe comunque il caso di discorrere, ove ci si accorgesse in un momento successivo che l'atto era venuto a formazione in modo viziato; quanto meno – come si diceva – non sarebbe di certo necessaria.

Di contro, a stare all'ordine di idee secondo cui anche per la grazia potrebbe ammettersi una graduatoria di vizi, idonei a determinarne ora la giuridica inesistenza ed ora la mera

annullabilità, la revoca manterrebbe la sua ragion d'essere in relazione a quest'ultima evenienza, salvo poi a stabilire puntualmente quali casi possano ad essa riportarsi.

A ragionare in quest'ordine di idee, resta dunque aperta la questione se, già nel presente quadro costituzionale, la revoca stessa possa aver luogo.

In una mia precedente riflessione sul tema, dal titolo [L'affaire Minetti, la revoca della grazia e le lacune costituzionali \(alla ricerca di possibili rimedi\)](#), in [questa Rivista](#), 2026/I, 29 aprile 2026, 394 s., cui S. ha fatto richiamo, mi sono dichiarato dell'idea che si darebbe qui una lacuna costituzionale, non prevedendosi espressamente l'eventualità della revoca.

Confesso di riconoscermi ancora oggi in questo scenario, malgrado non pochi, accreditati studiosi abbiano – come si sa – manifestato sui grandi mezzi d'informazione un'opinione di segno opposto e pur dopo i puntuali rilievi che mi sono stati da ultimo mossi da S.; e ciò, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, per il fatto che mi sfugge il motivo per cui per il *solo* decreto di grazia non dovrebbe valere la regola generale favorevole alla graduatoria dei vizi, sopra indicata.

In secondo luogo, ribadendo nuovamente un concetto già espresso, per il fatto che non sempre il *contrarius actus* è da considerare implicito nell'adozione dell'atto cui si contrappone; e – come pure segnalavo nella mia precedente riflessione – non mancano i casi in cui di siffatta evenienza si ha esplicita menzione, come ad es. faceva (a me pare, non per mero accidente) lo statuto albertino all'art. 65, stabilendo che il Re “nomina e revoca i suoi ministri”. Una previsione di revoca, questa, che figura nel disegno concernente il c.d. premierato elettivo, che verosimilmente dopo il referendum sulla giustizia versa in una condizione di coma irreversibile e che, nondimeno, avalla la tesi secondo cui non sempre vige la regola del possibile *contrarius actus*.

Ebbene, se le cose stanno così come sono qui viste, mi chiedo se non sia comunque opportuno, se non pure – a dire della dottrina in cui non mi riconosco – non necessario, far luogo ad una *lex declaratoria* di rango costituzionale che faccia al riguardo finalmente chiarezza, se non altro al fine di fugare eventuali tensioni e controversie che finirebbero poi pur sempre con il riversarsi sulle spalle dei giudici, alimentando ulteriormente la loro già considerevole sovraesposizione, della quale, specie nella presente, non poco sofferta congiuntura, non si avverte – si convenga – affatto il bisogno.